



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", e in particolare l'articolo 29, relativo al Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, e in particolare l'articolo 27, comma 1, ai sensi del quale, al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un *Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali*, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali;

PRESO ATTO che il predetto articolo 27, comma 1, al secondo periodo prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del Nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti, nonché le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in attuazione del citato articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, all'istituzione del predetto *Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali*, definendo altresì i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti, la durata degli incarichi, i compensi spettanti per singolo incarico, nonché le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo stesso;

SENTITO il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Istituzione e funzioni del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 27 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è istituito, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali* (di seguito: Nucleo), con funzioni di supporto tecnico allo svolgimento delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio, da parte del Governo, dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2021, n. 56.

Art. 2

(Composizione e organizzazione)

1. Il Nucleo è composto da non più di dieci componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e individuati tra soggetti in possesso di in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Sarà in particolare valutato, ai fini del conferimento dell'incarico, l'aver maturato comprovata esperienza in uno o più dei seguenti settori:

- giuridico-amministrativo, con riferimento in particolare alla normativa nazionale in materia di poteri speciali e quella europea in materia di investimenti esteri diretti;
- giuridico-commerciale, con particolare riferimento alla contrattualistica e alle operazioni societarie;
- economico, con particolare riferimento alla economia aziendale, strategie finanziarie e analisi di bilancio;
- relazioni internazionali, con particolare riferimento alla geopolitica e alla sicurezza interna e internazionale;
- energia, innovazione digitale, difesa, trasporti e comunicazioni.

2. L'incarico non può essere conferito a soggetti che hanno avuto negli ultimi due anni rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione o consulenza con soggetti privati che abbiano interessi, anche finanziari, in attività o decisioni afferenti all'applicazione della disciplina sui poteri speciali, ovvero che abbiano una causa di inconferibilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013. Qualora conferiti a dipendenti pubblici, gli incarichi di componente del Nucleo sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza secondo la normativa vigente.

3. L'incarico di componente del Nucleo può essere conferito per un periodo massimo di due anni, rinnovabili. Il decreto di conferimento dell'incarico stabilisce l'oggetto specifico dell'attività da svolgere, la durata, nonché il compenso, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Ad uno dei componenti di cui al comma 2 possono essere attribuite, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, contestualmente o successivamente al conferimento dell'incarico, funzioni di coordinamento del Nucleo.

Art. 3

(Trattamento economico)

1. Ai componenti del Nucleo spetta un compenso nella misura massima di 50.000 euro annui, al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.

Art. 4

(Funzionamento del Nucleo)

1. Il Nucleo di cui all'articolo 1 opera presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e risponde, nell'esercizio delle proprie attività, al Capo del medesimo Dipartimento e, per il suo tramite, al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Nucleo supporta le funzioni espletate dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo in materia di esercizio dei poteri speciali e si riunisce in forma collegiale quando richiesto dal Capo del medesimo Dipartimento.

3. I componenti del Nucleo svolgono le attività di loro competenza in autonomia e con indipendenza di giudizio, nonché gli ulteriori compiti eventualmente individuati in base a specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, per assicurare l'efficiente funzionamento dell'organismo. I singoli componenti del Nucleo, inoltre, possono essere chiamati a svolgere specifiche attività, in materia di esercizio dei poteri speciali, su richiesta del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

4. I componenti del Nucleo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, ai componenti è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto o condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, rispetto al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell'incarico.

5. Il Nucleo si avvale del supporto amministrativo e organizzativo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi comprese le spese di funzionamento del Nucleo, sono posti a carico dei pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Presidente Roberto Garofoli

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Garofoli', written over the printed name of the President of the Council of Ministers.